

UNIONE DELL'APOSTOLATO CATTOLICO

STATUTO GENERALE

Roma, 2008




© UAC – Unione dell’Apostolato Cattolico
Piazza S. Vincenzo Pallotti, 204
00186 – Roma
Italia

INDICE

Lettera di presentazione	5
Decreto	11
Abbreviazioni e fonti	15
Premessa storica	17

STATUTO GENERALE DELL'UNIONE DELL'APOSTOLATO CATTOLICO

PARTE I - NATURA, MISSIONE E SPIRITUALITÀ	21
Capitolo 1 - Natura	21
Capitolo 2 - Missione	23
Capitolo 3 - Spiritualità	25
PARTE II - MEMBRI	29
Capitolo 1 - Principi di appartenenza	29
Capitolo 2 - Membri singoli	30
Capitolo 3 - Membri appartenenti a comunità dell'Unione	31
Capitolo 4 - Formazione	33
Capitolo 5 - Diritti e doveri	34
Capitolo 6 - Uscita dall'Unione	36
PARTE III - COLLABORATORI NELL'UNIONE	37
PARTE IV - ORGANI DELL'UNIONE	38
Capitolo 1 - Elementi della struttura	38
Capitolo 2 - Consigli di Coordinamento Locali	38
Capitolo 3 - Consigli di Coordinamento Nazionali	40
Capitolo 4 - Consiglio di Coordinamento Generale	44
Capitolo 5 - Assemblea Generale	49
Capitolo 6 - Segretariato Generale	51
Capitolo 7 - Congresso Generale	52
Capitolo 8 - L'Amministrazione dei beni dell'Unione	52
PARTE V - REVISIONE DELLO STATUTO	56
APPENDICE - Atto di consegna del Decreto di erezione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico e di approvazione dello Statuto Generale 'ad experimentum'- 14 novembre 2003	57
1. Intervento del Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Stanisław Ryłko	57
2. Intervento del Presidente del Consiglio di Coordinamento Generale dell'UAC, P. Séamus Freeman, SAC	59





UNIONE DELL' APOSTOLATO CATTOLICO

Piazza San Vincenzo Pallotti, 204 – 00186 Roma, Italia

Tel. (+39) 06.6819469 – Fax: (+39) 06.6876827 – E-mail: uac@uniopal.org

A TUTTI I MEMBRI DELL' UNIONE DELL' APOSTOLATO CATTOLICO

Cari fratelli e sorelle in Cristo Gesù,

Alleluia! C'è un'altra occasione gioiosa che merita la riconoscenza piena di ogni membro e di ogni comunità dell'Unione dell'Apostolato Cattolico.

L'approvazione definitiva dello Statuto Generale è un momento storico molto importante per tutti noi. Leggiamo nel Notiziario dell'Unione dell'Apostolato Cattolico (UAC) del maggio 2008: *«Con grande gioia ed in spirito di profondo ringraziamento a Dio, vi comunichiamo l'Approvazione definitiva dello Statuto Generale da parte del Pontificio Consiglio per i Laici (PCL). Lo Statuto Generale dell'Unione dell'Apostolato Cattolico era stato approvato nell'anno 2003 per cinque anni 'ad experimentum'. Dopo una consultazione estesa fra i membri dell'UAC, la bozza del testo definitivo è stata esaminata, discussa ed approvata dalla sua Assemblea Generale Straordinaria nel mese di maggio 2007 e la stesura finale è stata presentata al PCL per l'approvazione definitiva. Il 2 maggio 2008 è giunta una sua lettera al Segretariato Generale dell'UAC, che comunicava l'approvazione, definitiva, includendo anche piccole modifiche ed osservazioni al testo».*

I membri del Consiglio di Coordinamento Generale hanno discusso su queste "modifiche ed osservazioni" durante il loro incontro annuale, svoltosi dal 13 al 16 maggio 2008, e le hanno incorporate nello Statuto Generale, di cui copia nel settembre 2008

è stata presentata al Pontificio Consiglio per i Laici ed archiviata nel suo archivio.

Venerdì 7 novembre 2008, il Decreto dell'approvazione definitiva dello Statuto Generale dell'UAC è stato consegnato dal Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, Sua Eccellenza Reverendissima il Cardinale Stanisław Ryłko, nell'ufficio del Pontificio Consiglio, con una semplice cerimonia, ad un gruppo rappresentativo di membri dell'Unione: P. Friedrich Kretz SAC, Rettore Generale della SAC ed Assistente Ecclesiastico dell'UAC; P. Jeremiah Murphy SAC Segretario Generale UAC; Sr. Serena Cambiagli CSAC, Superiora Generale della Congregazione delle Suore dell'Apostolato Cattolico; Sr. Rita-Lore Wicklein SAC, Vicaria Generale delle Suore Missionarie dell'Apostolato Cattolico; la sig.ra Iole Capretti, membro del Consiglio di Coordinamento Nazionale Italiano e la sig.na Marina Monacchi della Comunità «Quinta Dimensione», con l'assistenza di Mons. Miguel A. Delgado, Capo Ufficio del PCL. Lo Statuto Generale, definitivamente approvato, porta la data del 28 ottobre 2008, evidenziando la trasformazione del periodo di cinque anni '*ad experimentum*' in un'approvazione permanente e definitiva. Un dono spirituale molto grande per tutti noi!

Questo sviluppo, questo riconoscimento ecclesiastico quale significato ha per l'UAC oggi e nel futuro?

Innanzitutto, il riconoscimento non è la tappa meramente finale di un processo. Ricordo che un membro con molta sincerità, in seguito all'approvazione '*ad experimentum*' del 2003, ha dichiarato: «La Santa Sede si è pronunciata, la questione è terminata». Ma ciò non è, e non dovrebbe essere, una vera valutazione dell'importanza e del valore di questo riconoscimento storico da parte della Chiesa. Noi non festeggiamo la conclusione di un processo ma un dono dello Spirito, un dono autentico di un nuovo inizio, che chiama ed invita tutti a collaborare alla missione spirituale apostolica della Chiesa. Siamo chiamati ad essere «una comunione» sin dal inizio, aperta a nuovi modi e forme di evangelizzazione, e che promuova la collaborazione fra tutti i fedeli (cfr. Statuto Ge-

nerale nn. 12 e 13). Celebriamo un dono che dovrebbe infondere nuova speranza ad ogni membro sul nostro ruolo futuro all'interno della Chiesa universale; un dono ed un impulso dello Spirito assai prezioso, che non ci lascia un'altra scelta (cfr. 2Cor 5,14) e che dovrebbe infonderci nuovo entusiasmo, quello che ho avuto il privilegio di sperimentare quest'anno a Sydney in Australia durante la Giornata Mondiale della Gioventù. Nelle sessioni catechetiche quotidiane, sempre dei gruppi di lingua inglese, per me è stata una gioiosa sorpresa incontrare giovani di Australia, del Belize, del Canada, di India, di Irlanda, di Sud Africa e degli U.S.A. entusiasti dell'Unione dell'Apostolato Cattolico. Una grande manifestazione di entusiasmo nei confronti della nostra responsabilità all'interno della Chiesa!

Rilevante è anche il flusso costante di notizie e di iniziative riferite dal Segretariato Generale dell'UAC. Come esempio, tutti abbiamo ricevuto nelle ultime settimane alcuni documenti importanti chiarificatori di aspetti particolari dell'UAC. Il 2 ottobre ci è giunto il documento «Il Profilo Spirituale dell'Unione dell'Apostolato Cattolico», un testo ricco di riferimenti biblici sulle caratteristiche spirituali ed apostoliche dell'UAC. Il 30 ottobre è stato inviato un secondo documento, «Il Regolamento del Consiglio di Coordinamento Generale dell'Unione dell'Apostolato Cattolico», che contiene provvedimenti pratici e tecnici riguardanti il suo funzionamento. Altri documenti di chiarificazione e di guida sono in preparazione. Rilevante è stata la decisione dell'Istituto Pallotti di tenere l'anno passato incontri sul tema dell'Anno Paolino, ritenuto assai importante dalla Chiesa. Le conferenze hanno esaminato l'uso di Vincenzo Pallotti nei suoi scritti di quelli dell'Apostolo delle genti. Tutte queste iniziative mantengono viva la riflessione, rinnovano il nostro vivere quotidiano del carisma e ne promuovono anche la fedeltà dinamica, che non si deve limitare alla *routine*.

In secondo luogo, il riconoscimento ufficiale della Chiesa conclude positivamente un mandato datoci dal Concilio Vaticano II° e dal Capitolo Generale Straordinario della SAC del 1968-69. Il Con-

cilio Vaticano II° ha chiamato tutti gli Istituti di vita consacrata a ritornare alle fonti, ossia allo spirito e agli scopi del Fondatore (cfr. Ecclesiae Sanctae, 12). Questo processo per la nostra comunità Pallottina si è rivelato «complesso», perché la nostra storia ci dimostrava che eravamo dovuti sopravvivere a molte crisi di identità. Per tutta la nostra storia ci sono stati sempre un dibattito vivace riguardo alla centralità e alla sua autorità nel carisma, tensioni e persino qualche divisione. Con l'erezione e il riconoscimento ufficiale dell'Unione dell'Apostolato Cattolico da parte della Santa Sede, credo che la nostra «Associazione pubblica di Fedeli» goda probabilmente di maggiore unità oggi che in qualsiasi altro periodo della sua storia.

L'assegnazione da parte della Chiesa del rinnovamento e dell'aggiornamento della Vita Consacrata agli Istituti religiosi, non è stato per loro stessi un compito facile a realizzarsi. Possiamo avere una idea della complessità del rinnovamento dalla risposta del XII Capitolo Generale Straordinario della SAC. Esso è stata «profetico» nel senso che i Capitolari non hanno messo al centro un dibattito dettagliato sul rinnovamento teoretico ma, piuttosto, hanno elaborato alcuni principi prioritari e di rinnovamento ed hanno invitato, per dare radici autentiche al nostro rinnovamento, alla *praxis* concreta. La loro dichiarazione di intenzione è molto interessante: *«Al tempo del Fondatore l'intera direzione era presso di lui e dei primi membri della Società dell'Apostolato Cattolico. Questa posizione si ritiene fino ad oggi. Se, però questa potrà o dovrà essere ritenuta anche nel futuro, è questione non tanto urgente, dato lo stato attuale delle circostanze. Il Capitolo Generale dà, quindi, alle singole Province e Regioni la possibilità di sperimentare forme di organizzazione e direzione adattate alle rispettive condizioni, per trovare, a tempo opportuno, una soluzione comune»* (Documenti del Capitolo Generale XII Straordinario Cap. 5, n. 14).

Una prima lettura di quest'articolo può dare l'impressione che i Capitolari volessero trascurare la questione e affidarne ad altri la soluzione, invece il loro approccio, come poi si sono svolti gli av-

venimenti, è stato profetico, perché ha favorito iniziative molteplici e creative. Ciò, a sua volta, ha condotto a servirsi della «coordinazione» e della «collaborazione» come strumenti di grande potenzialità spirituale ed apostolica. Il resto della nostra storia è sotto gli occhi di tutti.

Il futuro genererà nuove sfide ed anche nuove difficoltà, da ritenere meglio delle opportunità cui associare la stessa collaborazione spirituale, per rivelare la volontà di Dio e non la nostra. La fonte spirituale, che da vita e vitalità a questa sacra collaborazione, è il Cenacolo, ossia tutti intorno a Maria, Regina degli Apostoli, a contemplare la sua domanda apostolica «Come è possibile ciò? (Lc 1,34)» Questa è semplicemente una domanda del tutto priva di dubbi. Il cammino di Dio è vicino e lo riveliamo con la nostra perseveranza. «Come sarà l'Unione oggi e domani?» Che questa sia una domanda sempre presente in ognuno di noi, in ogni situazione concreta della nostra vita e del nostro apostolato.




In conclusione, è nostro desiderio sincero ringraziare tutti Voi per la cooperazione e la solidarietà con cui abbiamo celebrato ed operato insieme in tutti questi anni. Preghiamo perché esse fioriscano anche in futuro. Infine, e sempre, chiediamo a Maria, Regina degli Apostoli, di intercedere presso il suo Figlio Gesù per la Chiesa e, specialmente, per tutti i membri dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, perché tutti possano mostrarsi, per primi noi, amministratori fedeli dei doni ricevuti.

Fraternamente nel Signore,

+ Seamus Freeman, SAC
Presidente

P. Jeremiah Murphy, SAC
Segretario Generale

21 Novembre 2008
Festa della Presentazione della Beata Vergine Maria





PONTIFICIUM CONSILIUM
PRO LAICIS

1563/08/S-61/A-74

DECRETO

Le origini dell'Unione dell'*Apostolato Cattolico* risalgono al 9 gennaio 1835, quando, per ispirazione divina, San Vincenzo Pallotti (1795- 1850) decise di fondare un'opera in cui tutti i membri del Popolo di Dio potessero cooperare alla missione evangelizzatrice della Chiesa. San Vincenzo Pallotti era mosso dalla consapevolezza che tutti i battezzati, in risposta al "comandamento nuovo" della carità (cfr. *Gv 15, 12- 15*), sono chiamati ad adoperarsi attivamente per la salvezza del prossimo così come per la propria e, altresì, riteneva che le iniziative apostoliche personali fossero più efficaci se compiute in forma associata e rivolte alla comune missione di vivere e di propagare insieme il Vangelo.

Sin dalla sua nascita, l'*Unione dell'Apostolato Cattolico* riunisce diverse comunità di fedeli di ogni stato, laici, chierici e religiosi, desiderosi di plasmare la propria vocazione agli ideali apostolici del Fondatore. Questa condivisione del medesimo carisma presuppone la necessaria distinzione e complementarietà tra i diversi stati di vita nella comunione ecclesiale.

Come si legge nell'art. 1° dello Statuto Generale, «l'*Unione dell'Apostolato Cattolico*, dono dello Spirito Santo, è una comunione di fedeli che, uniti con Dio e tra di loro, secondo il carisma di S. Vincenzo Pallotti, promuovono la corresponsabilità di tutti i battezzati a ravvivare la fede, a riaccendere la carità nella Chiesa e nel mondo, e a portare tutti all'unità in Cristo».

Lungo la sua storia l'*Unione dell'Apostolato Cattolico* ha ricevuto numerose dimostrazioni di stima da parte dell'autorità ecclesiastica. Con rescritto datato 4 aprile 1835, l'allora Cardinale Vicario di Roma, Carlo Odescalchi, concesse ai membri dell'appena nata *Pia Unione dell'Apostolato Cattolico* ogni benedizione. Successivamente, con rescritto dell'11 luglio dello stesso anno, l'associazione riceve «mille benedizioni» da Papa Gregorio XVI (cfr. San Vincenzo Pallotti, *Opere Complete*, IV, pp. 3 e 9).

Nell'omelia tenuta nella chiesa romana di San Salvatore in Onda il 22 giugno 1986. Sua Santità Giovanni Paolo II ebbe a sottolineare i punti nodali del carisma ricevuto da San Vincenzo Pallotti. Guardando al futuro, il Romano Pontefice in quell'occasione si rivolse ai fedeli raccolti per la solenne celebrazione esortandoli: «continue a moltiplicare il vostro impegno perché quello che profeticamente annunciò Vincenzo Pallotti, e il Concilio Vaticano II autorevolmente confermò, diventi una felice realtà, e tutti i cristiani siano autentici apostoli di Cristo nella Chiesa e nel mondo!» (“Insegnamenti di Giovanni Paolo II” IX, I (1986), p. 1899).

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, come pure il Magistero post-conciliare, ha prestato speciale attenzione alle forme aggregative di partecipazione alla vita della Chiesa, manifestando nei loro confronti la sua profonda considerazione (cfr. Decreto sull'apostolato dei laici *Apostolicam actuositatem*, 18, 19 e 21; Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici*, 29).

A questo proposito, all'inizio del nuovo millennio, Giovanni Paolo II ha affermato quanto sia importante «promuovere le varie realtà aggregative, che sia nelle forme più tradizionali, sia in quelle più nuove dei movimenti ecclesiali, continuano a dare alla Chiesa una vivacità che è dono di Dio e costituisce un'autentica primavera dello Spirito» (Lettera apostolica *Novo Millennio ineunte*, 46).

Pertanto:

Trascorso il quinquennio di approvazione “ad experimentum” dello Statuto Generale dell'*Unione dell'Apostolato Cattolico* (cfr. *De-*

creto del Pontificio Consiglio per i Laici del 28 ottobre 2003);

Vista l'istanza inoltrata a questo Dicastero da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Séamus Freeman , S.A.C., Vescovo di Ossory, e dal Reverendo Padre Jeremiah Murphy , S.A.C., rispettivamente Presidente e Segretario Generale dell'*Unione dell'Apostolato Cattolico*, con la quale si sollecita l'approvazione definitiva del suddetto Statuto;

Attesa l'opportunità di approvare definitivamente lo Statuto Generale dell'*Unione dell'Apostolato Cattolico*;

Accogliendo favorevolmente i cambiamenti apportati alla stesura dello Statuto Generale;

Visti gli articoli 131-134 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia Romana, e il canone 312, § 1 , 1° del Codice di Diritto Canonico, il Pontificio Consiglio per i Laici decreta:

1) la conferma dell'erezione dell'*Unione dell'Apostolato Cattolico* ad associazione pubblica internazionale di fedeli, con personalità giuridica, a norma dei canoni 298-320 e 327-329 del Codice di Diritto Canonico;

2) l'approvazione definitiva dello Statuto Generale, nella stesura che in data odierna è debitamente autenticata e depositata in copia negli archivi del Dicastero .




Dato in Vaticano, il ventotto ottobre duemilaotto, festa dei Santi Simone e Giuda Taddeo, Apostoli.

+ In. Clemens

✠ Josef Clemens
Segretario

St. Card. Ryłko

Stanisław Card. Ryłko
Presidente



ABBREVIAZIONI E FONTI

AA	Concilio Vaticano II, <i>Apostolicam Actuositatem</i> (Decreto sull'Apostolato dei Laici)
ACTA SAC	Acta della Società dell'Apostolato Cattolico
AG	Concilio Vaticano II, Ad Gentes (Decreto sull'Attività missionaria della Chiesa)
art./artt.	Riferimento/i ai numeri del presente Statuto
c./cc.	Riferimento/i ai canoni del Codice di Diritto Canonico. Testo ufficiale e versione italiana, Roma 1983
ChL	Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale <i>Christifideles Laici</i> sulla vocazione e la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo
C.I.C	Codex Iuris Canonici (Codice di Diritto Canonico)
DH	Concilio Vaticano II, <i>Dignitatis Humanæ</i> (Dichiarazione sulla Libertà religiosa)
GS	Concilio Vaticano II, <i>Gaudium et Spes</i> (Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo)
LG	Concilio Vaticano II, <i>Lumen Gentium</i> (Costituzione dogmatica sulla Chiesa)
Legge SAC	Legge della Società dell'Apostolato Cattolico, Roma 2000.
n./nn.	numero/ numeri
NA	Concilio Vaticano II, <i>Nostra Ætate</i> (Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non-cristiane)
NMI	Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica „ <i>Novo millennio ineunte</i> “ al termine del grande Giubileo dell'anno 2000
OOCC	Opere Complete (Vol. I-XIII), Roma, 1964-1997, Curia Generalizia; a cura di Francesco Moccia, SAC.

- Edizione critica degli scritti di S. Vincenzo Pallotti, Fondatore dell'Unione dell'Apostolato Cattolico
- PO** Concilio Vaticano II, *Presbyterorum Ordinis*, (Decreto sul ministero e la vita dei Presbiteri)
- Preambolo** Documento fondamentale dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, confermato e approvato durante l'incontro dal 6 all'8 aprile 1981 dei seguenti Istituti dell'U.A.C.:
- Società dell'Apostolato Cattolico (Sacerdoti e Fratelli Pallottini)
 - Congregazione delle Suore dell'Apostolato Cattolico (Suore Pallottine);
 - Congregazione delle Suore Missionarie dell'Apostolato Cattolico (Suore Pallottine Missionarie);
 - Suore Eucaristiche di San Vincenzo Pallotti;
 - Suore di S. Ildegarda dell'Apostolato Cattolico;
 - Suore di S. Teresa dell'Apostolato Cattolico.
- Questi e altri Istituti e Comunità mettono il Preambolo a prefazione dei loro regolamenti interni. Il Preambolo è una dichiarazione comune sulla spiritualità e i principi apostolici Pallottini.
- S.A.C.** in questo testo si riferisce unicamente alla Società dell'Apostolato Cattolico
- SC** Concilio Vaticano II, *Sacrosanctum Concilium* (Costituzione sulla Sacra Liturgia)
- U.A.C.** Unio Apostolatus Catholici, cioè Unione dell'Apostolato Cattolico
- UR** Concilio Vaticano II, *Unitatis Redintegratio* (Decreto sull'Ecumenismo)
- VC** Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale *Vita Consecrata* circa la vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo

PREMESSA STORICA

SAN VINCENZO PALLOTTI: FONDATORE DELL'UNIONE DELL'APOSTOLATO CATTOLICO

1. [Vita e attività] - Vincenzo Pallotti nasce il 21 aprile 1795 a Roma da Pietro Paolo e Maddalena De Rossi. La sua giovinezza è sostenuta e alimentata dalla religiosità dei genitori. È ordinato sacerdote il 16 maggio 1818. Dopo l'ordinazione, grazie al suo apostolato molteplice e intenso, si lega in rapporti di amicizia con ecclesiastici e laici, attivamente impegnati a mantenere viva la fede cristiana nel popolo di Roma. La sua presenza pastorale su tutti i fronti lo spinge a stimolare la collaborazione degli ecclesiastici, dei religiosi e dei laici.

Roma offre un campo vasto e fecondo alla sua attività sacerdotale ed apostolica. Le sue sollecitudini pastorali abbracciano tutto l'ambiente di vita ecclesiale: sa aprirsi ai poveri e agli esclusi, agli ammalati e agli emarginati; è pieno di sollecitudine verso i soldati delle caserme, gli operai, gli studenti e i prigionieri; è confessore instancabile; tiene conferenze per religiose e predica missioni nelle parrocchie; organizza la formazione cristiana della gioventù, degli adulti e del clero; apre ed aiuta orfanotrofi, diffonde la buona stampa, incoraggia le missioni, si sensibilizza ai problemi dell'Oriente cristiano; inizia la celebrazione dell'Ottavario dell'Epifania come testimonianza dell'unità e dell'universalità della Chiesa. Soprattutto si preoccupa di essere sollecito della gloria di Dio e della salvezza degli uomini. La forza motrice di tutto questo apostolato, indirizzato a ravvivare la fede, è la carità nella sua duplice dimensione, spirituale e temporale.

Nella vita e nell'attività apostolica del Pallotti un obiettivo dominante, quasi un lievito che anima tutti gli altri, è lo sforzo di progredire continuamente ogni giorno verso la santità. Ogni momento della sua esistenza è teso verso l'infinita santità di Dio. San Vin-

cenzo si sente attratto da Lui, per cui confessa: Dio, Santità per assenza, con la sua stessa Santità infinita “...*distrugge tutta la mia malvagità. E distrutto tutto io, rimane in me Dio santità infinita, immensa, eterna, incomprendibile*” (OOCC X, 459).

Muore il 22 gennaio 1850 a Roma, a SS. Salvatore in Onda. Il 22 gennaio 1950 è proclamato beato da papa Pio XII. Il 20 gennaio 1963 è canonizzato dal papa Beato Giovanni XXIII, il quale dice del Santo: “*San Vincenzo Pallotti è una delle più eminenti figure di attività apostolica nel secolo XIX... Non si appagò del ministero ordinario. Ideò nuovi mezzi per far conoscere e amare Iddio*” (ACTA SAC V, 367).

2. [Spiritualità] - Il principio dinamico su cui si fonda la multiforme attività apostolica di San Vincenzo Pallotti è la sua personale esperienza di fede e Dio gli concede, come dono del Suo Spirito, quella intensa del Suo amore infinito e della Sua infinita misericordia. Secondo Vincenzo Pallotti, il movente più profondo dell’agire divino è l’amore infinito. L’uomo, perciò, creato ad immagine e somiglianza di Dio, trova il senso della sua vita solo quando rimane nel costante esercizio dell’amore verso di Lui e verso i fratelli (*cf. 1 Gv 4,16*).

Questa esperienza gli permette di conoscere Cristo come l’Apostolo dell’Eterno Padre. Tutto ciò che Gesù ha realizzato durante la sua vita sulla terra è frutto del Suo amore per il Padre e di quello redentivo per gli uomini (*cf. OOCC III, 175-178*). Vivere a imitazione di Cristo l’amore verso Dio Padre e verso il prossimo costituisce il segreto dell’efficienza apostolica di ogni cristiano. Per Vincenzo Pallotti l’amore è, quindi, il motivo trainante per chiunque voglia collaborare all’apostolato; la sequela di Gesù e la partecipazione alla Sua missione di salvare gli uomini sono inseparabili. Tutti, in quanto chiamati alla Sua sequela, hanno anche un obbligo apostolico (*cf. OOCC III, 142*).

Maria, Regina degli Apostoli, è, “*dopo Gesù Cristo, il più perfetto modello del vero zelo cattolico e della perfetta carità, poiché ella*

tanto si adoperò per le opere della maggiore gloria di Dio e della salute delle anime che ... superò nel merito gli Apostoli" (OOCC I, 7). Questo titolo di Maria Regina degli Apostoli è per S. Vincenzo un simbolo, un programma; Ella è l'esempio più efficace e il modello più perfetto per l'apostolato di ogni fedele.

3. [L'Opera] - L'esperienza di Dio amore e misericordia apre gli occhi di San Vincenzo Pallotti ai bisogni della Chiesa del suo tempo e lo stimola a dare ad essi una risposta. Egli è capace di leggere la volontà di Dio nei segni dei tempi. La sua risposta all'ispirazione del 9 gennaio 1835 è l'Opera dell'Apostolato Cattolico (cfr. OOCC X, 198-199). Lo Spirito Santo gli fa intuire un'opera in cui i battezzati partecipano alla missione della Chiesa in quanto si uniscono nella realizzazione di uno scopo comune. Vincenzo Pallotti esprime questa sua intuizione nelle parole: *"L'Apostolato Cattolico, cioè universale, come può essere comune ad ogni classe di persone, è il fare quanto ciascuno può e deve fare per la maggiore gloria di Dio e per la propria e altrui eterna salvezza"* (OOCC III, 143).

La data ufficiale di nascita dell'Opera del Pallotti è il 4 aprile 1835, quando il Cardinale Vicario di Roma, Carlo Odescalchi, concede alla pia Unione dell'Apostolato Cattolico ogni benedizione (cfr. OOCC IV, 1-3). Nel maggio 1835 il Pallotti lancia il primo appello al popolo romano, in cui espone l'idea e lo scopo della *"Pia Associazione dell'Apostolato Cattolico"*, invitando sacerdoti, religiosi e laici a partecipare (cfr. OOCC IV, 119-141). L'11 luglio dello stesso anno segue poi l'approvazione del Pontefice Gregorio XVI (cfr. OOCC IV, 8-9). Il 25 marzo 1838 l'Unione dell'Apostolato Cattolico fu eretta nella Diocesi di Roma come associazione con personalità giuridica pubblica (cfr. OOCC IV, 24-26), ed esisteva nella Chiesa universale costituita come un'Unione, composta da Comunità e da individui, e riconosciuta dalla Santa Sede (Legge SAC, Roma 1980, nn. 1,4,202-205; Costituzioni, Roma 1980, n. 6c; *Unsere Lebensform*, Roma 1985, nn. 6-7, 179c, 202, 223).

Vivente ancora il Fondatore, l'Unione dell'Apostolato Cattolico ebbe uno sviluppo costante, anche se agitato. La molteplicità dei membri dell'Unione spinse Vincenzo Pallotti a pensare a diverse forme di appartenenza e a diverse strutture di organizzazione (cfr. OCCC I e II). Con la sua Unione il Fondatore non cercava tanto di creare nuove istituzioni nella Chiesa ma piuttosto di vivificare quelle esistenti, e di renderne più efficace l'apostolato (cfr. OCCC III, 1-3), servendo, dove era possibile, con instancabile amore, lavorando insieme con gli altri e promuovendo l'unità. Secondo il Pallotti, l'unità dell'Unione si fondava sull'impegno dell'amore vissuto e sullo zelo apostolico; perciò il suo vincolo era prima di tutto la carità emulatrice, accompagnata da un minimo di organizzazione.

L'Unione dell'Apostolato Cattolico, costituita già nel suo primo nucleo da sacerdoti, religiosi e fedeli laici, ha avuto negli anni successivi uno sviluppo più organico e si è articolata nella Comunità dei Sacerdoti e dei Fratelli, nelle Comunità delle Suore ed in una vasta Comunità di fedeli laici di ogni stato di vita e condizione. Oggi l'Unione dell'Apostolato Cattolico conserva sostanzialmente la stessa fisionomia e rimane aperta a tutti i membri del Popolo di Dio. Essa raccoglie in tutto il mondo coloro che si ispirano agli ideali apostolici del Fondatore: i membri degli Istituti fondati da S. Vincenzo Pallotti o sorti successivamente in tempi diversi ed un ampio numero di fedeli laici impegnati individualmente o organizzati in gruppi o comunità. Tutti formano una sola famiglia spirituale, unita dal medesimo spirito, e si dedicano a rispondere insieme alle sfide moderne dell'apostolato universale. Il 28 ottobre 2003 l'Unione dell'Apostolato Cattolico ha ricevuto dal Pontificio Consiglio per i Laici la forma istituzionale di «associazione pubblica internazionale» (Notiziario del Pontificio Consiglio per i Laici 8/2003, 13).

Per realizzare pienamente la visione originaria di San Vincenzo Pallotti e renderla attuale, l'Unione dell'Apostolato Cattolico si impegna a vivere lo Statuto Generale. Così vuole favorire l'unità di tutta la fondazione Pallottina e rivelarne la profetica espressione.

STATUTO GENERALE DELL'UNIONE DELL'APOSTOLATO CATTOLICO

PARTE I NATURA, MISSIONE E SPIRITUALITÀ

Capitolo I NATURA

1. L'Unione dell'Apostolato Cattolico dono dello Spirito Santo, è una comunione¹ di fedeli² che, uniti con Dio e tra di loro, secondo il carisma di S. Vincenzo Pallotti, promuovono la corresponsabilità di tutti i battezzati a ravvivare la fede, a riaccendere la carità nella Chiesa e nel mondo, e a portare tutti all'unità in Cristo³.
2. Origine, fonte e maestro di tutto l'apostolato per i membri dell'Unione è Gesù Cristo, Apostolo dell'Eterno Padre (cfr. Eb 3,1)⁴.
3. Patrona dell'Unione, modello eminente di vita spirituale e di zelo apostolico, è la Beata Vergine Maria, Regina degli Apostoli⁵.

¹ Con il nome *communio* (traduzione latina del greco *koinonia*), si intende la Chiesa i cui fedeli, per la partecipazione allo Spirito Santo (Gv 14,17), al Vangelo (Fil 1,5) e al Corpo e Sangue di Cristo (1 Cor 10,16-17), sono uniti con Dio e tra di loro (Gal 3,28; 1 Gv 1,3-7).

L'Unione dell'Apostolato Cattolico appartiene a questo insieme universale, divino e umano, ed è chiamata a collaborare affinché tutte le persone vi siano incorporate e così pervengano alla pienezza della vita (1 Cor 15,28; cfr. SC 2; LG 7, 8, 13; UR 2).

² La formulazione del presente Statuto include il genere maschile e femminile.

³ Cfr. Nell'Unione per Evangelizzare (Documento Finale della XVII Assemblea Generale SAC, 1992), n. 16; OOCC I, 1- 6; Preambolo c, e-g; LG 7, 13.

⁴ Cfr. OOCC II, 5-9, 541; III, 139-143; Preambolo j; AA 4.

⁵ Cfr. OOCC I, 6-7; III, 6 145; Preambolo k; AA 4

4. Il centro spirituale dell'Unione è presso la Chiesa di S. Salvatore in Onda, a Roma, dove si conservano le spoglie di S. Vincenzo Pallotti.
5. Il Rettore Generale della Società dell'Apostolato Cattolico, in quanto successore in linea ininterrotta del Fondatore S. Vincenzo Pallotti, è garante della fedeltà al carisma Pallottino.
6. Nell'Unione, le molteplici forme di chiamata personale e le diverse modalità di vita, di impegno e di servizio sono ricondotte ad unità dal carisma di fondazione, dal medesimo spirito, dalla medesima missione e dalla comunione dei membri, come descritti nel presente Statuto⁶, perché "A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune" (1 Cor 12, 7)⁷.
7. La pari dignità dei membri dell'Unione si fonda sulla comune somiglianza con il Creatore e sul comune sacerdozio del Popolo di Dio⁸. Essa si esprime in una pluralità di vocazioni alla vita laicale, alla vita consacrata e al ministero ordinato, così collegate che ognuna aiuta l'altra ad essere attenta alla crescita continua, e a prestare il proprio specifico servizio⁹.
8. L'Unione dell'Apostolato Cattolico è un'associazione pubblica internazionale (cfr. CIC, cc. 298-320 e 327-329)¹⁰, costituita da fedeli di ogni stato e vocazione, eretta dalla Santa Sede e regolata secondo le norme del Codice di Diritto Canonico e gli articoli del presente Statuto.

⁶ Cfr. OOCC IV, 143-145, 265; Preambolo c, f-h.

⁷ Cfr. Sir. 17,12 secondo la Volgata; OOCC III, 142; IV, 451-452; LG 12; VC 74.

⁸ Cfr. GS 12, 29; LG 10.

⁹ Cfr. OOCC III, 156-157; LG 32; VC 31.

¹⁰ Cfr. OOCC IV, 124, 131, 137, 144, 321, 326-327, 349; V, 236-237; LG 12, AA 3.

9. La sede dell'Unione è presso la Casa Generalizia della Società dell'Apostolato Cattolico in Roma.
10. Il presente Statuto contiene norme generali per la vita e l'attività dell'intera Unione, senza alcuna ingerenza nei regolamenti interni delle comunità che ne fanno parte (cfr. artt. 34-37 e 40), fermo restando quanto disposto dall'art. 73.
11. Il Rettore Generale della Società dell'Apostolato Cattolico è, *ipso iure*, Assistente Ecclesiastico dell'Unione, a norma del CIC, c. 317 §1.

Nel caso in cui egli sia eletto Presidente del Consiglio di Coordinamento Generale dell'Unione, il Consiglio Generale della Società dell'Apostolato Cattolico propone al Pontificio Consiglio per i Laici un altro candidato per il suddetto compito.

L'Assistente Ecclesiastico, per il territorio di competenza di ogni Consiglio di Coordinamento Nazionale, nomina su proposta di questo e con il consenso del Consiglio di Coordinamento Generale, un responsabile che, in stretta collaborazione con i sopramenzionati Assistente e Consigli, assicuri la formazione Pallottina iniziale e permanente dei membri dell'Unione.

Capitolo 2 **MISSIONE**

12. L'Unione dell'Apostolato Cattolico partecipa alla missione della Chiesa di risvegliare la fede e la consapevolezza della chiamata all'apostolato, di riaccendere la carità fra tutti i membri del Popolo di Dio, affinché essi siano sempre più uniti nell'impegno di propagare la carità e perché si abbia, il più presto possibile,

un solo gregge sotto un solo Pastore (cfr. Gv 10, 16)¹¹. Per questo l'Unione, in comunione con i Pastori competenti, promuove la collaborazione tra tutti i fedeli con l'apertura a nuove forme di evangelizzazione¹².

- 13.** Per realizzare questa missione, l'Unione, come associazione spirituale e apostolica aperta a tutti i membri del Popolo di Dio, cioè ai fedeli laici, ai fedeli chierici e ai fedeli consacrati¹³, si propone di far emergere e ravvivare i carismi di ognuno. Essa vuole vivere il mistero della Chiesa come comunione apostolica di tutti i fedeli nella loro originale dignità¹⁴.
- 14.** L'Unione, tra tutti i cattolici, vuole¹⁵
- a) ravvivare la fede, la speranza e la carità, ricevute come doni nel battesimo;
 - b) promuovere la santità propria e altrui¹⁶;
 - c) promuovere la consapevolezza della missione loro affidata da Dio e sostenerli nella disponibilità e capacità di svolgere l'apostolato insieme;
 - d) far accedere alla spiritualità apostolica, nostra eredità;
 - e) rafforzare l'impegno per le missioni *ad gentes*.
- 15.** L'Unione, con tutti i cristiani¹⁷, vuole:
- a) invocare la benedizione di Dio sull'evangelizzazione attraverso la preghiera, il sacrificio e le buone opere¹⁸;
 - b) aiutare gli uomini ad aprirsi alla luce della fede e alla potenza salvifica di Cristo;

¹¹ Cfr. OOCC IV, 1-2, 168; Preambolo b-c; AA 1-2.

¹² Cfr. OOCC IV, 334, 345; Preambolo d; AA 23, 27.

¹³ Cfr. OOCC IV, 124; Preambolo g; LG 12-13 ; PO 6, 8-9.

¹⁴ Cfr. GS 29-32, 40;ChL 8.

¹⁵ Cfr. OOCC I, 231; III, 156-157; IV, 8; VII, 2-3.

¹⁶ Cfr. OOCC IV, 138, 143, 231, 349; LG 32, 39-42.

¹⁷ Cfr. OOCC I, 4-5; IV, 304; AA 27, 30; UR 2-12; AG 41.

¹⁸ Cfr. OOCC IV, 32, 119-141, 145-160, 262-265; V, 235-237; X, 198-199; Preambolo e.

- c) sostenere con forza la crescita di un'unità sempre più profonda;
 - d) rendere quanti più possibile pronti e capaci ad operare insieme come messaggeri del Vangelo a servizio dell'Amore Infinito;
 - e) portare il messaggio cristiano della salvezza a coloro che ancora non lo hanno ascoltato¹⁹;
 - f) provvedere ai mezzi necessari per le attività apostoliche.
- 16.** L'Unione, con tutte le persone di buona volontà, immagini vive della Carità per essenza (cfr. Gen 1, 26)²⁰, vuole:
- a) condividere la carità;
 - b) proteggere i valori della vita umana e della famiglia²¹;
 - c) aiutare gli altri nelle loro necessità²²;
 - d) impegnarsi per la giustizia, la solidarietà, la pace e la salvaguardia del creato²³;
 - e) favorire il dialogo interreligioso²⁴;
 - f) promuovere la realizzazione della scelta preferenziale per i poveri e gli esclusi²⁵, combattendo le cause della povertà.

Capitolo 3 **SPIRITUALITÀ**

- 17.** La carità, esercitata come la descrive l'Apostolo Paolo (cfr. 1 Cor 13, 4-7; 2 Cor 5, 14), "forma tutto il sostanziale costitutivo"

¹⁹ Cfr. OOCC I, 19-31; III, 176-177.

²⁰ Cfr. OOCC IV, 308-311; NA 2-3; LG 36; AA 27.

²¹ Cfr. AA 27.

²² Cfr. AG 12; GS 27; UR 12.

²³ Cfr. OOCC III, 54; IV, 319; GS 76-77, 82; LG 36.

²⁴ Cfr. OOCC II, 541; IV, 126; AG 11; GS 92.

²⁵ Cfr. AA 8.

dell'Unione²⁶; per cui “tutti debbono essere sempre animati dal vero spirito della più perfetta carità”²⁷.

- 18.** L'Unione è innestata nel processo dinamico dell'amore misericordioso della SS. Trinità: Dio dona se stesso all'uomo e a tutte le creature per riconciliare a Sé tutte le cose e queste tra loro, portando così alla salvezza e alla perfezione in Cristo tutta l'umanità e la creazione intera (cfr. Ef 1, 10; Col 1, 20). I membri dell'Unione, come S. Vincenzo Pallotti, si lasciano con tutto il cuore permeare dall'amore infinito di Dio (cfr. Mc 12, 30), donano se stessi al servizio e al compimento della Sua volontà, che si rivela loro soprattutto attraverso la Sacra Scrittura, l'insegnamento della Chiesa e i segni dei tempi²⁸.
- 19.** La spiritualità specifica dell'Unione è la sequela di Cristo, Apostolo dell'eterno Padre. Nella fede e nella carità i membri dell'Unione intendono rimanere uniti a Cristo crocifisso e risorto, presente tra loro (cfr. Mt 18, 20); si sforzano di imitarne l'amore per il Padre e per tutte le persone, e desiderano realizzare oggi, nel modo più completo, il Suo stile di vita e di apostolato²⁹.
- 20.** I membri dell'Unione, in comunione con Maria, Regina degli Apostoli, si impegnano a preparare la via a Cristo nel cuore delle persone. Come nel Cenacolo, si uniscono con Lei in preghiera per chiedere la forza dello Spirito Santo (cfr. At 1,13-14)³⁰, affinché li renda capaci di ricevere e ridonare quell'amore che rinnova tutte le cose (cfr. Sal 104, 30)³¹.

²⁶ OOCC III, 137-138.

²⁷ OOCC I, 106

²⁸ Cfr. Preambolo a-b, f.

²⁹ Cfr. OOCC III, 34-39, 142-143; IV, 126-129; Preambolo j; AA 1-3.

³⁰ Cfr. OOCC X, 86-87.

³¹ Cfr. OOCC I, 90, 95; II, 163-164; III, 97-98; IV, 22, 43; LG 59.

- 21.** S. Vincenzo Pallotti ha fondato l'Unione perché serva la Chiesa, che continua la missione di Cristo sulla terra ed è segno e strumento dell'universale unità che Dio porterà a compimento. I membri dell'Unione, perciò, si impegnano a rimanere in comunione con il Papa ed i Vescovi³².
- 22.** I membri vivono l'unità fondata sull'amore evangelico e, in qualsiasi luogo si trovino, formano gruppi di spirito apostolico aperti alla collaborazione tra loro e con tutti (cfr. Gv 13,34-35; 15,12; 17,21)³³.
- 23.** I membri dell'Unione, al fine di approfondire e di custodire la comunione con Dio e tra di loro³⁴, nella sequela di Gesù Cristo sull'esempio di S. Vincenzo Pallotti:
- a) studiano, meditano e condividono la Sacra Scrittura come loro fonte di ispirazione³⁵;
 - b) pongono la celebrazione Eucaristica al centro della propria vita³⁶;
 - c) curano la preghiera personale e comunitaria³⁷;
 - d) condividono gli uni con gli altri le esperienze di vita e di fede³⁸;
 - e) vivono la riconciliazione come itinerario di conversione permanente³⁹.
- 24.** I membri dell'Unione, consapevoli che tutti sono chiamati alla santità e all'apostolato e che esiste una molteplicità di modi e

³² Cfr. OOCC I, 1, 4-6, 17, 43, 45-46, 56; III, 17, 134-135, 185-186, 197-198; IV, 408; Preambolo f.

³³ Cfr. OOCC II, 290; III, 135-136, 142-143, 151-154; IV, 110, 131-132, 171-176, 414-415; Preambolo c.

³⁴ Cfr. ChL 18-20.

³⁵ Cfr. OOCC II, 73, 82, 347; III, 438; X, 552-553.

³⁶ Cfr. OOCC II, 66-67; III, 99; AA 3; SC 26.

³⁷ Cfr. OOCC I, 196-198.

³⁸ Cfr. OOCC IX, 288.

³⁹ Cfr. OOCC III, 236; IV, 286-287, 402.

di gradi nel rispondere alla chiamata di Dio⁴⁰, chiedono con la preghiera la forza di⁴¹:

- a) vivere la spiritualità di comunione⁴²;
- b) aprirsi al dialogo⁴³;
- c) lavorare insieme con tutte le persone di buona volontà⁴⁴;
- d) aver fiducia che Dio, anche quando gli sforzi sembrano fallire, sa trarre sempre il bene;
- e) vivere nella fede le prove e le fatiche della vita quotidiana per associarsi al mistero pasquale di Cristo⁴⁵.

⁴⁰ Cfr. OCCC III, 142-143; IV, 145-160; AG 10, 12; AA 1.

⁴¹ Cfr. UR 8.

⁴² Cfr. NMI n. 43.

⁴³ Cfr. UR 2-4.

⁴⁴ Cfr. Preambolo e; GS 30; UR 12; NA 3.

⁴⁵ Cfr. C.I.C, c. 839 §1.

PARTE II MEMBRI

Capitolo 1 PRINCIPI DI APPARTENENZA

- 25.** I membri dell'Unione, animati dal carisma di San Vincenzo Pallotti, si impegnano consapevolmente nell'apostolato universale della Chiesa⁴⁶ in ogni luogo, con tutti i mezzi adatti e in collaborazione con tutti gli uomini di buona volontà⁴⁷.
- 26.** Per essere membro dell'Unione si richiede:
- a) vivere il proprio battesimo come vocazione spirituale ed apostolica, conformemente ai principi della fede cattolica⁴⁸;
 - b) impegnarsi instancabilmente a promuovere la fede, la carità, lo spirito di comunione e di collaborazione a servizio della Chiesa Locale, in conformità al proprio contesto di vita;
 - c) conoscere la persona e l'opera di S. Vincenzo Pallotti e farsi guidare dalla sua spiritualità;
 - d) conformarsi allo spirito che anima l'Unione (cfr. artt. 17-24, 41-45);
 - e) partecipare alla vita e all'apostolato dell'Unione secondo il proprio stato e le proprie possibilità;
 - f) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - g) essere ammesso formalmente, e perciò aver ricevuto l'incarico di realizzare il carisma dell'Unione, fatto proprio dalla Chiesa.

I Consigli di Coordinamento Nazionali, per chi non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età prevedano, prima

⁴⁶ Cfr. OCCC IV, 144-157, 264-281 (1836), 348-350 (1837), 429, 432-444 (1838); III, 139-143, 210.

⁴⁷ Cfr. OCCC III, 139-150; IV, 144, 430-431; X, 198-199; LG 13-15, AA 23.

⁴⁸ Cfr. CIC, c. 316.

dell'appartenenza formale all'Unione dell'Apostolato Cattolico, graduali itinerari formativi.

27. Si può essere membro dell'Unione in due modi: come membro singolo (cfr. artt. 31-33) o come appartenente ad una delle comunità dell'Unione (cfr. artt. 34-37)⁴⁹.
28. L'ammissione all'Unione richiede un'adeguata formazione, secondo quanto stabilito dal presente Statuto (cfr. artt. 41-45).
29. Tutti i membri dell'Unione partecipano al rinnovo annuale dell'atto di impegno apostolico (cfr. art. 32) nella data stabilita dal Consiglio di Coordinamento Nazionale.
30. Possono partecipare allo spirito, alla vita o alle iniziative dell'Unione, in qualità di collaboratori, nel rispetto delle norme della Chiesa cattolica:
 - a) i cristiani (cfr. artt. 53-54);
 - b) i credenti di altre religioni (cfr. art. 55);
 - c) altre persone di buona volontà (cfr. art. 56).

Capitolo 2

MEMBRI SINGOLI

31. Membri singoli sono le persone ammesse formalmente all'Unione dal Consiglio di Coordinamento Nazionale competente e che non appartengono ad una comunità dell'Unione.
32. L'ammissione formale comporta uno specifico atto di impegno all'apostolato universale dell'Unione (cfr. art. 25)⁵⁰, i cui contenuti sono indicati dal Consiglio di Coordinamento Generale.

⁴⁹ Cfr. OOCC IV, 265-266; Preambolo g.

⁵⁰ Cfr. OOCC II, 303-304 Nota 1.

L'ammissione si registra in un archivio nazionale e la si comunica al Consiglio di Coordinamento Generale⁵¹.

- 33.** I membri singoli, per la loro partecipazione alla vita e all'apostolato dell'Unione, per la loro vita spirituale e la loro formazione, collaborano con il più vicino Consiglio di Coordinamento Locale. Per questi fini possono anche associarsi tra di loro.

Capitolo 3

MEMBRI APPARTENENTI A COMUNITÀ DELL'UNIONE

- 34.** Comunità dell'Unione sono quelle fondate da S. Vincenzo Pallotti (cfr. art. 35) o che vi furono successivamente ammesse (cfr. artt. 36-37).
- 35.** Sono state fondate da S. Vincenzo Pallotti nell'Unione e per essa:
- la Società dell'Apostolato Cattolico,
 - la Congregazione delle Suore dell'Apostolato Cattolico,
 - e la Congregazione delle Suore Missionarie dell'Apostolato Cattolico.

I membri di dette comunità, che sono parte integrante dell'Unione, hanno il compito di garantire l'unità e l'efficienza apostolica dell'intera l'Unione⁵².

- 36.** All'Unione, secondo le norme che nel tempo ne hanno regolato la vita, sono state aggregate altre comunità costituite successivamente e caratterizzate in modo specifico dal carisma Pallottino.

⁵¹ Cfr. OOCC III, 98.

⁵² Cfr. Preambolo i.

I membri di dette comunità si dedicano alla realizzazione dei compiti dell'Unione totalmente o secondo quanto il loro stato e la condizione di vita lo permettono⁵³.

- 37.** Comunità nate da ispirazione Pallottina, o che si identificano in un secondo momento con lo spirito e la missione di S. Vincenzo Pallotti, possono essere ammesse⁵⁴ all'Unione dal Consiglio di Coordinamento Generale, se di diritto pontificio o di natura internazionale (cfr. art. 78f), e dai Consigli di Coordinamento Nazionali negli altri casi (cfr. art. 72). Il Pontificio Consiglio per i Laici dovrà essere informato dell'avvenuta ammissione (cfr. artt. 72 e 78f).

L'ammissione non altera la natura giuridica delle comunità (cfr. CIC, cc. 215, 298-329, 573-746), i loro membri, però, partecipano all'apostolato dell'Unione.

- 38.** Le persone che si uniscono ad una comunità già appartenente all'Unione (cfr. art. 34), nelle forme previste dal regolamento della comunità stessa, sono *a iure* ammesse all'Unione⁵⁵.

- 39.** Alle comunità dell'Unione possono essere ammesse solo le persone che soddisfano alle condizioni richieste per l'appartenenza (cfr. art. 26).

Le comunità dell'Unione informino i Consigli di Coordinamento Nazionali dell'ammissione dei nuovi membri.

- 40.** Nell'Unione tutte le comunità sono autonome e i loro membri sono soggetti ai propri ordinamenti, sempre nel rispetto del presente Statuto (cfr. art. 10)⁵⁶.

⁵³ Cfr. Preambolo g.

⁵⁴ Cfr. OOCC III, 102; V, 359; VII, 23-24; IX, 357-370; Preambolo g.

⁵⁵ Cfr. OOCC I, 3; Preambolo g.

⁵⁶ Cfr. Preambolo h.

Capitolo 4

FORMAZIONE

- 41.** La vita e l'apostolato dell'Unione richiedono a tutti i membri una solida formazione iniziale e permanente, perché essi partecipano della missione di Gesù nella Chiesa e nel mondo. Considerata la missione dell'Unione (cfr. artt. 12-16), la capacità dei membri a collaborare con Dio e con tutte le persone di buona volontà è da ritenersi prioritaria.
- 42.** Ciascun membro, per vivere pienamente la propria vocazione nell'Unione e per servire meglio la Chiesa e l'umanità intera, è responsabile della formazione personale (cfr. art. 48a) ed è tenuto ad utilizzare gli aiuti offerti per questo scopo all'interno dell'Unione o al di fuori di essa.
- 43.** Alle comunità dell'Unione spetta in prima istanza il compito della formazione iniziale e di quella permanente dei propri membri. Per questo scopo le comunità si servono degli aiuti offerti all'interno dell'Unione o al di fuori di essa.
- 44.** Il Consiglio di Coordinamento Generale fissa i principi fondamentali unitari di formazione⁵⁷ per l'intera Unione, ne stabilisce le linee guida e ne definisce gli obiettivi⁵⁸.
- 45.** I compiti formativi affidati ai Consigli di Coordinamento Nazionali, nell'ambito del territorio di competenza, sono:
- a) l'adattamento dei principi fondamentali di formazione, stabiliti dal Consiglio di Coordinamento Generale;
 - b) l'elaborazione delle linee metodologiche e dei programmi di formazione iniziale e permanente;

⁵⁷ Cfr. AA 30-32.

⁵⁸ Cfr. Preambolo h.

- c) la responsabilità della formazione iniziale e permanente dei membri singoli, in collaborazione con i Consigli di Coordinamento Locali (cfr. art. 71c).

Capitolo 5

DIRITTI E DOVERI

- 46.** Il carisma dell'Unione, espressione ecclesiale di quello originario donato a S. Vincenzo Pallotti, è contemporaneamente - come la Chiesa stessa⁵⁹ - una realtà visibile ed invisibile. Chi, spinto dalla carità di Cristo, entra nella famiglia dell'Unione, si congiunge con essa personalmente e spiritualmente e si incorpora nella sua struttura visibile.
- Ne conseguono per ciascun membro:
- a) il diritto fondamentale di partecipare, in modo personale, alla comune responsabilità verso l'Unione;
 - b) il dovere fondamentale di integrarsi attivamente in tutte le espressioni comunitarie di vita e di apostolato dell'Unione, secondo il proprio stato e la condizione di vita.
- 47.** Nell'Unione tutti i membri, ove il presente Statuto non disponga altrimenti, hanno i medesimi diritti e doveri.
- 48.** Di regola i doveri dei membri sono contemporaneamente i loro diritti e allo stesso tempo i doveri e i diritti dell'Unione stessa⁶⁰. Ad essi appartiene innanzitutto l'obbligo per ciascun membro di:
- a) curare la crescita delle proprie capacità umane, spirituali e professionali, per rispondere nell'Unione alle sfide apostoliche della Chiesa (cfr. art. 42);
 - b) restare attivamente congiunto alla propria comunità e/o al Consiglio di Coordinamento Locale;

⁵⁹ LG 4, 8, 15.

⁶⁰ Cfr. CIC, cc. 208-223.

- c) promuovere secondo le proprie possibilità la vocazione apostolica di tutte le persone;
- d) sostenere, nel proprio stato e condizione, le attività apostoliche dell'Unione e della Chiesa Locale;
- e) impegnarsi per la diffusione dell'Unione;
- f) essere pronti ad assumere disinteressatamente (cfr. Fil 2,4; 1 Cor 13,5)⁶¹ responsabilità nell'Unione e nella Chiesa Locale;
- g) collaborare all'acquisizione dei beni temporali necessari all'apostolato dell'Unione (cfr. art. 101);
- h) partecipare al rinnovo annuale dell'atto di impegno all'apostolato universale dell'Unione (cfr. art. 29).

49. Tutti i membri partecipano ai benefici spirituali propri dell'Unione⁶².

Capitolo 6

USCITA DALL'UNIONE

50. Membri singoli (cfr. art. 31), membri appartenenti ad una delle comunità dell'Unione (cfr. art. 38) e queste stesse comunità (cfr. art. 34) cessano di farne parte per dimissione volontaria⁶³ o per decisione dell'autorità competente⁶⁴.

Con l'uscita di una comunità dell'Unione termina anche l'appartenenza di tutti i suoi membri all'Unione stessa.

Il Consiglio di Coordinamento Generale stabilisce le norme procedurali per l'uscita dall'Unione.

⁶¹ Cfr. OOCC IV, 149, 398, 436.

⁶² Cfr. OOCC III, 220; IV, 157-158; V, 257-258; CIC cc. 306, 1170.

⁶³ Cfr. CIC, cc. 304 §1, 684-685, 688, 691-693, 726-728, 730, 742, 744.

⁶⁴ Cfr. artt. 74 e 78f; CIC, cc. 306, 308, 316 §1, 320 §1, 326 §1, 689 §§ 1-2, 694-703, 729, 742, 746.

- 51.** L'esclusione dall'Unione si deve far precedere almeno da un'ammonizione, con invito formale a desistere dall'atteggiamento contestato.

Sull'uscita dall'Unione si esclude ogni competenza delle autorità civili.

Nei casi di esclusione sono sempre fatti salvi tutti i diritti di difesa e di ricorso alla competente istanza superiore dell'Unione o, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico, alle competenti autorità ecclesiastiche.

- 52.** Membri singoli, membri appartenenti a comunità dell'Unione e comunità stesse, usciti dall'Unione possono nuovamente appartenervi, se lo richiedono e se sussistono i requisiti previsti dal presente Statuto (cfr. artt. 26, 32, 37 e 38).

PARTE III

COLLABORATORI DELL'UNIONE

- 53.** I fedeli cattolici che, pur non assumendo particolari impegni nell'Unione, desiderano in qualche modo condividerne lo spirito e parteciparne alle iniziative, possono esserne collaboratori.
- 54.** I cristiani non cattolici, attratti dall'Unione, possono esserne altresì collaboratori, condividendone lo spirito e adoperandosi per le sue finalità nella misura in cui la diversità della loro fede lo permette.
L'Unione, nei rapporti con cristiani di altre Chiese e comunità ecclesiali e in tutte le attività ecumeniche, si comporterà in conformità alle norme della Chiesa cattolica sul dialogo ecumenico.
- 55.** Anche i credenti di religioni non cristiane, che condividono l'identità spirituale dell'Unione o qualche sua distintiva caratteristica o che se ne sentono attirati, vivendo in qualche modo secondo il suo spirito, possono esserne collaboratori.
L'Unione, nei suoi rapporti con i credenti non cristiani, agirà in conformità alle norme della Chiesa cattolica sul dialogo inter-religioso.
- 56.** Anche persone di buona volontà, che non hanno una fede religiosa ma che stimano l'Unione per la sua spiritualità o per qualche sua caratteristica e che desiderano, per quanto è loro possibile, condividerne le finalità, possono esserne collaboratori.
L'Unione nei rapporti con tali persone si comporterà in conformità alle norme della Chiesa cattolica sulla collaborazione per la promozione dei valori umani e cristiani con le persone di buona volontà.
- 57.** Le modalità di ogni tipo di collaborazione sono stabilite dal regolamento del Consiglio di Coordinamento Nazionale (cfr. art. 71i).

PARTE IV ORGANI DELL'UNIONE

Capitolo 1 ELEMENTI DELLA STRUTTURA

- 58.** L'Unione è un "corpo ausiliare della Chiesa"⁶⁵, che nelle sue attività tiene conto delle necessità delle Chiese Locali e che si radica nei diversi contesti socio-culturali attraverso una struttura aperta e flessibile⁶⁶.
- 59.** Gli organi al servizio dell'Unione sono i Consigli di Coordinamento Locali (cfr. artt. 60-64), i Consigli di Coordinamento Nazionali (cfr. artt. 65-76), il Consiglio di Coordinamento Generale con il suo Segretariato Generale (cfr. artt. 77-90, 97-99), l'Assemblea Generale (cfr. artt. 91-96) e il Congresso Generale (cfr. art. 100).

Capitolo 2 CONSIGLI DI COORDINAMENTO LOCALI

- 60.** I Consigli di Coordinamento Locali⁶⁷ sono centri animatori di incontro, di preghiera, di formazione e di collaborazione per sostenere la spiritualità comune e promuovere le diverse iniziative apostoliche.
- 61.** Secondo quanto indicato nell'articolo precedente, i Consigli di Coordinamento Locali, in comunione con i Pastori della

⁶⁵ OCCC I, 6.

⁶⁶ Cfr. Preambolo f.

⁶⁷ Cfr. AA 10.

Chiesa Locale e sostenuti dal Consiglio di Coordinamento Nazionale, hanno innanzitutto il compito di:

- a) condurre all'unità tutte le realtà Pallottine presenti in un determinato territorio o ambiente pastorale, al fine di adempiere alla missione dell'Unione, rispettando e valorizzando, per un arricchimento reciproco, le specificità delle comunità che vi appartengono;
- b) essere cenacoli aperti allo Spirito Santo e ai segni dei tempi, in un continuo discernimento delle priorità apostoliche del luogo⁶⁸;
- c) curare, in cooperazione con il Consiglio di Coordinamento Nazionale (cfr. art. 71c), la specifica formazione dei membri singoli (cfr. art. 33) e sostenere la formazione permanente di tutti i membri;
- d) aiutare la Chiesa Locale, accompagnandone e animandone le iniziative apostoliche⁶⁹;
- e) utilizzare tutti i mezzi possibili e opportuni per realizzare l'apostolato universale;
- f) far conoscere a tutti l'Unione, invitando a condividerne l'esperienza;
- g) proporre, insieme al Consiglio di Coordinamento Nazionale, iniziative per facilitare l'integrazione piena nella vita e nell'apostolato dell'Unione dei membri singoli, non associati tra di loro (cfr. art. 33).

62. Costituiscono i Consigli di Coordinamento Locali, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Coordinamento Nazionale competente, i rappresentanti delle comunità dell'Unione (cfr. artt. 34-37) e dei membri singoli (cfr. art. 31). Possono partecipare alle riunioni dei Consigli rappresentanti dei collaboratori (cfr. art. 30) come esperti o uditori ma senza diritto di voto (cfr. artt. 26g e 71i).

⁶⁸ Cfr. OOCC I, 18-19.

⁶⁹ Cfr. OOCC III, 2, 9.

Prima di decidere su questioni riguardanti i collaboratori, si richiada il loro parere secondo le forme pi opportune.

- 63.** Il Consiglio di Coordinamento Nazionale stabilisce i criteri per l'organizzazione interna dei Consigli di Coordinamento Locali.
- 64.** Le comunit dell'Unione e le associazioni dei membri singoli (cfr. art. 33), presenti in un territorio o in un ambiente pastorale, adempiono ai compiti di cui agli artt. 60 e 61, fino a quando i Consigli di Coordinamento Locali non siano stati ancora istituiti.

Capitolo 3

CONSIGLI DI COORDINAMENTO NAZIONALI

- 65.** Ogni Consiglio di Coordinamento Nazionale⁷⁰ ha competenza sul territorio della corrispondente Conferenza Episcopale.
- 66.** I Consigli di Coordinamento Nazionali sono costituiti, secondo le norme contenute nei propri regolamenti, da rappresentanti delle comunit dell'Unione e da rappresentanti dei Consigli di Coordinamento Locali.
Appartengono di diritto ai Consigli di Coordinamento Nazionali, eletti o nominati a norma dei loro regolamenti interni, rappresentanti delle comunit fondate da S. Vincenzo Pallotti (cfr. art. 35), se si trovano sul territorio.
L'istituzione di un Consiglio di Coordinamento Nazionale ed ogni cambiamento della sua composizione richiedono l'approvazione del Consiglio di Coordinamento Generale.
- 67.** I componenti di ogni Consiglio di Coordinamento Nazionale eleggono al loro interno un Presidente e un Vice-Presidente,

⁷⁰ Cfr. OOCC I, 4, 388; IV, 160-164, 444-445; V, 47-48, 260-261.

che ne fa le veci. Il loro incarico dura tre anni e sono rieleggibili consecutivamente solo per un secondo triennio.

L'elezione del Presidente e del Vice-Presidente deve essere confermata dal Consiglio di Coordinamento Generale.

68. Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere gli incontri del Consiglio di Coordinamento Nazionale;
- b) promuovere l'Unione nel territorio della Conferenza Episcopale, rappresentarla ed agire in suo nome secondo il mandato ricevuto dal Presidente del Consiglio di Coordinamento Generale (cfr. art. 84);
- c) rafforzare il rapporto con il Consiglio di Coordinamento Generale e mantenere buone relazioni con i Pastori della Chiesa.

69. I membri dei Consigli di Coordinamento Nazionali si incontrano almeno una volta all'anno per condividere le esperienze di vita e di fede, e promuovere la spiritualità e le iniziative apostoliche comuni.

70. In relazione ai compiti affidati a ciascun Consiglio di Coordinamento Nazionale, tutti i suoi membri hanno uguale responsabilità ed uguali diritti, fermo restando quanto disposto dall'art. 68.

Le decisioni sono prese dal Consiglio di Coordinamento Nazionale in conformità con quanto dispone l'art. 75 e in analogia con l'art. 88 §§1-3, a meno che i regolamenti non dispongano in altro modo.

Agli incontri del Consiglio di Coordinamento Nazionale possono partecipare rappresentanti dei collaboratori come esperti o uditori ma senza diritto di voto.

Prima di decidere su questioni riguardanti i collaboratori, si richieda il loro parere secondo le forme più opportune.

- 71.** I Consigli di Coordinamento Nazionali, in comunione con la Chiesa Locale, oltre ai compiti indicati negli artt. 60 e 61, sono chiamati a:
- a) cercare i modi più adatti per far conoscere l'Unione nella Chiesa, invitando a condividerne l'esperienza;
 - b) promuovere la collaborazione, lo scambio delle esperienze di vita e la comunicazione tra le comunità dell'Unione e i suoi membri singoli, così come con il Segretariato Generale e con gli altri Consigli⁷¹;
 - c) favorire occasioni e offrire strumenti di formazione iniziale e permanente dei membri dell'Unione, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Coordinamento Generale (cfr. artt. 44-45) e in collaborazione con i Consigli di Coordinamento Locali;
 - d) essere al servizio delle varie realtà dell'Unione, facilitando la costituzione dei Consigli di Coordinamento Locali e favorendo il loro impegno nell'apostolato;
 - e) ricercare i mezzi finanziari per garantire la realizzazione dei fini dell'Unione nel territorio della propria Conferenza Episcopale e nel resto del mondo;
 - f) istituire per l'Unione, con il consenso del Consiglio di Coordinamento Generale, persone giuridiche in conformità alla legge civile del paese in cui opera (cfr. art. 106), e provvedere a regolamentare la loro attività perché non sia in contrasto con le norme del Diritto Canonico e il presente Statuto (cfr. art. 105 §2);
 - g) nominare l'Economo Nazionale che, sotto la vigilanza e la guida dell'Economo Generale, gestirà nel territorio della Conferenza Episcopale, i beni intestati in amministrazione ed uso dal Presidente
 - h) nominare un Segretario ed istituire, sotto la sua direzione e secondo le proprie esigenze, un Segretariato che curi la

⁷¹ Cfr. Preambolo c.

preparazione dei lavori del Consiglio e l'esecuzione delle sue decisioni, e assicuri la continuità operativa del medesimo;

- i) regolare i rapporti con i collaboratori dell'Unione secondo le norme Ecclesiali. (cfr. artt. 30 e 53-56).

72. I Consigli di Coordinamento Nazionali ammettono formalmente all'Unione, secondo le norme del presente Statuto e i criteri stabiliti dal Consiglio di Coordinamento Generale, i membri singoli e le comunità. (cfr. artt. 31-32 e 37).

L'ammissione di una comunità richiede il consenso del Consiglio di Coordinamento Generale, che deve essere altresì informato dell'avvenuta incorporazione.

73. Per essere ammesse nell'Unione, le comunità devono:

- a) soddisfare nei loro statuti alle condizioni richieste per l'appartenenza, tra cui essere in sintonia con lo spirito e la missione dell'Unione (cfr. art. 26a-f);
- b) informare della richiesta di ammissione l'Ordinario del luogo.

74. Spetta ai Consigli di Coordinamento Nazionali accettare le dimissioni dall'Unione dei membri singoli e delle comunità o revocarne l'appartenenza, secondo il presente Statuto e i criteri stabiliti dal Consiglio di Coordinamento Generale (cfr. artt. 50-51).

75. Ogni Consiglio di Coordinamento Nazionale elabora un proprio regolamento in conformità al presente Statuto, tenendo conto della specificità del Paese in cui opera, e chiede l'approvazione del Consiglio di Coordinamento Generale.

Il regolamento deve anche stabilire:

- a) il quorum, le altre condizioni per le elezioni e le decisioni vincolanti (cfr. art. 70 §2);

- b) le norme per l'istituzione e l'attività dei Consigli di Coordinamento Locali, nonché la relazione tra di loro e con il Consiglio di Coordinamento Nazionale;
- c) che, per decisioni importanti non rinviabili al successivo incontro del Consiglio di Coordinamento Nazionale, il Presidente può consultarne i membri ed eventualmente richiedere loro il voto tramite fax e/o lettera.

76. Per particolari contesti socio-culturali o per aree linguistiche o per grandi territori nazionali, in luogo di quelli Nazionali o in aggiunta a essi, è consentita la costituzione di Consigli di Coordinamento Regionali e sopranazionali (cfr. art. 58). La loro costituzione deve essere approvata dal Consiglio di Coordinamento Generale.

Capitolo 4

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO GENERALE

- 77.** Il Consiglio di Coordinamento Generale⁷², che ha sede in Roma è l'organo di coordinamento dell'intera Unione ed elabora un suo proprio regolamento.
- 78.** Nella pluralità delle vocazioni e delle esperienze ecclesiali dei membri e nel discernimento spirituale, il Consiglio di Coordinamento Generale, studia attentamente i bisogni della Chiesa universale e la realtà per:
- a) essere riferimento di comunione per l'intera Unione e provvedere alla sua unità interna:
 - raccogliendo e condividendo le informazioni riguardo agli sviluppi, alle esperienze, alle iniziative e ai nuovi fermenti o ai suggerimenti all'interno;

⁷² Cfr. OCCC III, 4, 19-20, 56-58; IV, 160-166, 444-445; Preambolo, h.

- impegnandosi a ravvivare la comune spiritualità Pallottina tra tutti i membri⁷³;
 - promuovendo incontri per i membri provenienti dalle diverse realtà;
 - stabilendo i principi fondamentali unitari della formazione (cfr. art. 44);
- b) incrementare l'efficacia apostolica dell'Unione:
- mantenendo viva la sua disponibilità a servire la Chiesa e l'umanità;
 - incoraggiando e guidando la collaborazione tra le comunità e i membri singoli, impegnati in determinati territori o in progetti specifici⁷⁴;
- c) stimolare e sostenere le attività dei Consigli di Coordinamento Locali;
- d) riconoscere ufficialmente l'istituzione dei Consigli di Coordinamento Nazionali, approvare i loro regolamenti (cfr. art. 75) e confermare l'elezione del Presidente e del Vice Presidente (cfr. art. 67);
- e) redigere i criteri per l'ammissione all'Unione delle comunità;
- f) ammettere all'Unione gli Istituti di vita consacrata di diritto pontificio, le Società di vita apostolica di diritto pontificio e le associazioni internazionali di fedeli, accettare le loro dimissioni o revocarne l'appartenenza secondo gli artt. 37 e 50 §1, informandone il Pontificio Consiglio per i Laici;
- g) nominare i membri del Segretariato Generale (cfr. art. 98 §1);
- h) nominare tre membri all'Assemblea Generale, e i loro sostituti (cfr. art. 92d);
- i) convocare l'Assemblea Generale, prepararne l'ordine del giorno, l'agenda dei lavori e la procedura per l'elezione dei dieci membri del Consiglio di Coordinamento Generale e

⁷³ Cfr. OOCC IV 393, 399.

⁷⁴ Cfr. Preambolo d.

- dei loro sostituti, che l'Assemblea Generale stessa dovrà approvare;
- j) convocare il Congresso Generale e prepararne l'ordine del giorno e l'agenda dei lavori (cfr. art. 100);
 - k) nominare, secondo il proprio regolamento, l'Economo Generale e la Commissione Finanziaria internazionale che lo coadiuva (cfr. art. 111);
 - l) fissare i criteri per l'amministrazione di tutti i beni dell'Unione e vigilare sulla loro gestione (cfr. art. 112);
 - m) approvare il preventivo economico elaborato dall'Economo Generale (cfr. art. 113 §2), gli atti di amministrazione straordinaria dei beni nell'Unione (cfr. art. 109 §2) e il consuntivo annuale preparato sempre dall'Economo, da presentarsi al Pontificio Consiglio per i Laici (cfr. art. 113 §3).

79. Il Consiglio di Coordinamento Generale dell'Unione ha potere decisionale solamente sulle materie previste dal presente Statuto. Altre sue deliberazioni sono sottoposte all'accettazione degli altri organi dell'Unione e dei responsabili delle comunità ad essa appartenenti.

80. Il Consiglio di Coordinamento Generale si compone di tredici persone, di cui:

- a) tre membri ex officio:
 - il Rettore Generale della Società dell'Apostolato Cattolico;
 - la Superiora Generale della Congregazione delle Suore dell'Apostolato Cattolico;
 - la Superiora Generale della Congregazione delle Suore Missionarie dell'Apostolato Cattolico;
- b) dieci membri, rappresentativi dell'Unione, eletti dall'Assemblea Generale per tre anni (cfr. art. 93), conformemente alle procedure predisposte dal Consiglio di Coordinamento

Generale ed approvate dall'Assemblea Generale (cfr. art. 78i).

- 81.** Tutti i membri del Consiglio di Coordinamento Generale hanno uguale responsabilità ed uguali diritti, sempre nel rispetto degli artt. 83-85.
- 82.** Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti tra i membri del Consiglio stesso. La durata del loro ufficio è di tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una volta sola. L'elezione del Presidente deve essere confermata dal Pontificio Consiglio per i Laici che, per giusta causa, può anche rimuovere l'eletto (cfr. CIC cc. 317, §1 e 318, §2). Se il Presidente viene meno per qualsiasi motivo, il Vice Presidente lo sostituisce fino alla scadenza del triennio. Il Presidente uscente o, eventualmente, il Vice Presidente, è responsabile dell'ordinaria amministrazione fino a quando l'elezione del nuovo Presidente non sia confermata dal Pontificio Consiglio per i Laici, e ha diritto di voto solo se eletto nel nuovo Consiglio.
- 83.** Colui che assume la presidenza del Consiglio di Coordinamento Generale è contemporaneamente il Presidente dell'intera Unione e, come tale, suo unico Rappresentante Legale. In particolare ha il compito di:
- a) convocare e presiedere gli incontri del Consiglio;
 - b) rappresentare il Consiglio;
 - c) presiedere l'Assemblea Generale e il Congresso Generale;
 - d) compiere negozi giuridici a nome dell'intera Unione.
- 84.** Il Presidente, con il consenso del Consiglio di Coordinamento Generale, può autorizzare persone ad effettuare ogni negozio giuridico previsto dall'ordinamento della Chiesa oppure da quello civile.

- 85.** Il Presidente, con il consenso del Consiglio di Coordinamento Generale, intesta alle persone giuridiche a livello nazionale e, se necessario locale, in uso e in amministrazione in tutto o in parte, i beni dell'Unione presenti nel rispettivo ambito di competenza (cfr. artt. 106-107).
- 86.** Il Consiglio di Coordinamento Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. Data, durata e luogo della riunione sono stabiliti nell'incontro precedente.
Il Presidente, sulle proposte presentate dai membri del Consiglio, dai Presidenti dei Consigli di Coordinamento Nazionali e sulle questioni attuali riguardanti la vita dell'Unione, indicati dal Segretariato Generale, prepara la riunione e predispone l'agenda dei lavori, che il Consiglio stesso approva all'inizio della seduta.
- 87.** Il Presidente può convocare il Consiglio di Coordinamento Generale in seduta straordinaria, se le circostanze lo rendono necessario o lo richiedono almeno sette suoi membri.
- 88.** Nel Consiglio di Coordinamento Generale, affinché si possa deliberare validamente, devono essere presenti due terzi dei suoi membri, ossia nove persone.
Le elezioni e le decisioni vincolanti per tutta l'Unione esigono i due terzi dei voti dei membri del Consiglio, ossia nove voti favorevoli, e ciò affinché tali atti esprimano l'unità dell'Unione nel modo più ampio possibile.
Per le altre materie è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto, ossia sette voti favorevoli.
Se il Rettore Generale della Società dell'Apostolato Cattolico, in virtù della sua responsabilità verso il carisma Pallottino, dichiara, indicandone i motivi, di non poter approvare una mozione, se ne sospende la decisione.

La questione si potrà discutere di nuovo nel Consiglio di Coordinamento Generale, dopo un adeguato tempo di riflessione e di discernimento.

Se anche così non si arrivasse ad un accordo, si può chiedere la mediazione del Pontificio Consiglio per i Laici.

- 89.** Il Presidente, per decisioni importanti non rinviabili, può richiedere il voto dei membri del Consiglio di Coordinamento Generale, dopo averli consultati, tramite fax e/o lettera.
- 90.** Prima di decidere su questioni riguardanti i collaboratori, si richieda il loro parere secondo le forme più opportune.

Capitolo 5

ASSEMBLEA GENERALE

- 91.** L'Assemblea Generale è l'organo supremo di consultazione e di decisione nell'Unione, può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Consiglio di Coordinamento Generale (cfr. art. 78i) e presieduta dal suo Presidente (cfr. art. 83c).
L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Coordinamento Generale, approva il regolamento per il suo funzionamento e lo svolgimento dei lavori, l'ordine del giorno e l'agenda dei lavori (cfr. art. 78i).
- 92.** All'Assemblea Generale partecipano con voto deliberativo:
- a) i membri del Consiglio di Coordinamento Generale (cfr. art. 80) o, se impossibilitati, i loro sostituti (cfr. art. 93 §2);
 - b) il Segretario Generale dell'Unione;
 - c) i Presidenti dei Consigli di Coordinamento Nazionali o, se impossibilitati, i Vice-Presidenti (cfr. art. 67);

d) i membri o, se impossibilitati, i loro sostituti, nominati dal Consiglio di Coordinamento Generale secondo i criteri fissati dall'Assemblea Generale stessa (cfr. art. 78h)⁷⁵.

93. L'Assemblea Generale tratta e decide le questioni relative alla vita interna e all'apostolato dell'Unione, inclusa la revisione dello Statuto Generale (cfr. art. 115).

L'Assemblea Generale ordinaria elegge i dieci membri del Consiglio di Coordinamento Generale e i loro sostituti (cfr. art. 80b).

94. L'Assemblea Generale può deliberare validamente con la presenza dei due terzi dei membri (cfr. art. 92).

Per le elezioni e le decisioni vincolanti per tutta l'Unione, sono richiesti i due terzi dei voti dei membri dell'Assemblea Generale (cfr. art. 92). Dopo due votazioni inefficaci, è sufficiente la maggioranza assoluta⁷⁶ dei voti dei membri (cfr. art. 92).

Il voto nelle elezioni, perché sia valido, deve essere libero, segreto, certo, assoluto e determinato (CIC, c. 172).

Per le decisioni in altre materie è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei membri dell'Assemblea Generale (cfr. art. 92).

Le disposizioni dell'art. 88 §§ 4-6, si applicano anche all'Assemblea Generale.

Le deliberazioni stabilite dall'Assemblea Generale devono essere portate a conoscenza degli interessati in modo verificabile e, quando non è necessaria l'approvazione del Pontificio Consiglio per i Laici (cfr. art. 115), entrano in vigore nel termine fissato dall'Assemblea.

95. L'Assemblea Generale ordinaria è convocata ogni tre anni.

L'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata

⁷⁵ Cfr. OOCC IV, 162-166.

⁷⁶ Per maggioranza assoluta si intende la metà più uno di tutti membri con voto deliberativo in Assemblea Generale.

quando le circostanze lo rendono necessario o lo richiede la maggioranza assoluta dei Consigli di Coordinamento Nazionali.

- 96.** L'Assemblea Generale stabilisce la data in cui il Consiglio di Coordinamento Generale neo-eletto, che inizia il suo ufficio immediatamente, elegge il suo Presidente. Fino a quando l'elezione non sarà confermata dal Pontificio Consiglio per i Laici, valgono le disposizioni dell'articolo 82 §4.

Capitolo 6

SEGRETARIATO GENERALE

- 97.** Il Segretariato Generale dell'Unione, con sede in Roma e sotto la direzione del Segretario Generale, è un organismo permanente e ausiliare del Consiglio di Coordinamento Generale; assicura la continuità operativa delle riunioni del Consiglio e garantisce la gestione ordinaria dell'Unione. Ha un proprio regolamento approvato dal Consiglio stesso.
- 98.** Il Consiglio di Coordinamento Generale nel suo regolamento stabilisce i compiti del Segretariato Generale, la procedura per la nomina del Segretario Generale e dei membri, nonché la durata del loro incarico.
Secondo il regolamento del Consiglio di Coordinamento Generale, il Segretario Generale funge anche da Segretario del Consiglio, dirige e coordina il lavoro del Segretariato Generale e ne assicura il funzionamento continuo.
- 99.** Il Segretariato Generale, in collaborazione con il Presidente e in suo nome, tratta le questioni improrogabili e decide su quelle urgenti che non possono essere rinviate alla successiva riunione del Consiglio.

Gli orientamenti e le decisioni del Segretariato Generale devono essere ratificate dal Consiglio di Coordinamento Generale (cfr. art. 89).

Capitolo 7

CONGRESSO GENERALE

100. Il Congresso Generale⁷⁷ è convocato almeno ogni sei anni per la riflessione e per lo scambio delle idee, delle esperienze e delle proposte, e per la promozione più efficace dell'apostolato universale. La partecipazione al Congresso è aperta ai rappresentanti dei membri e dei collaboratori dell'Unione (cfr. artt. 27 e 30)⁷⁸, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Coordinamento Generale.

Capitolo 8

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'UNIONE

101. L'Unione dell'Apostolato Cattolico, in quanto persona giuridica ecclesiastica, ha la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico e del presente Statuto.

Unico criterio per l'acquisizione e l'amministrazione dei beni dell'Unione è provvedere alle necessità apostoliche⁷⁹.

102. I beni temporali dell'Unione possono provenire, secondo le modalità consentite dal diritto, soprattutto da:

a) donazioni;

⁷⁷ Cfr. AA 32.

⁷⁸ Cfr. AA 32; UR 4, 8-9.

⁷⁹ Cfr. OOCC IV, 155.

- b) offerte;
- c) contributi dei membri.

103. Nell'Unione sia le comunità che i membri singoli (cfr. art. 27) conservano piena autonomia patrimoniale ed amministrativa, a norma del Codice di Diritto Canonico e dei propri ordinamenti interni.

104. L'Unione dell'Apostolato Cattolico, come associazione pubblica internazionale (cfr. art. 8), è proprietaria di tutti i beni temporali acquisiti per la stessa a livello locale, nazionale o internazionale.

105. I beni appartenenti all'Unione dell'Apostolato Cattolico sono beni ecclesiastici e, ad ogni suo livello, sono amministrati secondo il Diritto Canonico e i regolamenti interni (cfr. CIC, c. 1257 §1 in relazione ai cc. 1258-1310).
I regolamenti delle persone giuridiche civili dell'Unione non devono essere in contrasto con il Diritto Canonico e il presente Statuto.

106. Per i beni dell'Unione, affidati in amministrazione ed uso dal Presidente del Consiglio di Coordinamento Generale nel territorio di una Conferenza Episcopale (cfr. art. 85), gli Economi, quali rappresentanti legali delle persone giuridiche, costituite secondo la legislazione civile di ogni paese, sono nominati dai Consigli di Coordinamento Nazionali.

107. Per i beni dell'Unione nell'ambito di un Consiglio di Coordinamento Locale, affidati in amministrazione ed uso dal Presidente del Consiglio di Coordinamento Generale con il consenso del Consiglio di Coordinamento Nazionale, si nominano Economi quali rappresentanti legali delle persone giuridiche, costituite secondo la legislazione civile del paese.

- 108.** Ogni Consiglio di Coordinamento Nazionale devolve un contributo annuale al Consiglio di Coordinamento Generale per il suo servizio in favore dell'intera Unione.
- 109.** Appartengono all'amministrazione ordinaria:
- a) la conservazione, il restauro, le migliorie e l'aumento della redditività del patrimonio stabile;
 - b) tutti gli atti necessari all'uso effettivo del patrimonio disponibile.
- Appartengono all'amministrazione straordinaria, per esempio, alienazioni straordinarie, indebitamenti, sottoscrizione di prestiti, nuovi acquisti di beni e arredamenti speciali.
- 110.** Ai sensi del CIC, c. 1292 §2, la valida alienazione di beni, il cui valore eccede la somma massima stabilita dalla Santa Sede, richiede la licenza del Pontificio Consiglio per i Laici.
- 111.** Il Consiglio di Coordinamento Generale nomina per un triennio l'Economo Generale ed i membri della Commissione Internazionale finanziaria, secondo quanto stabilito nel suo regolamento (cfr. art. 78k).
- 112.** Il Consiglio di Coordinamento Generale, con la cooperazione dell'Economo Generale e la Commissione internazionale finanziaria, sostiene e vigila sull'attività di tutti gli Economisti dell'Unione (cfr. art. 78 l).
- 113.** L'Economo Generale, con la cooperazione della Commissione internazionale finanziaria è altresì competente per l'amministrazione dei beni dell'Unione non affidati alle persone giuridiche civili a livello nazionale e locale (cfr. art. 85).
L'Economo Generale, con l'approvazione del bilancio preventivo annuale da parte del Consiglio di Coordinamento Generale, è autorizzato nel suo ambito di competenza ad eseguire

validamente e lecitamente tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Inoltre predispone annualmente il rendiconto dell'intera amministrazione dei beni dell'Unione, che sarà presentato al Pontificio Consiglio per i Laici (CIC, c. 319).

114. L'amministrazione dei beni a livello nazionale o locale, affidati a persone giuridiche civili (cfr. art. 85), spetta all'Economo nominato dal competente Consiglio di Coordinamento Nazionale o Locale, secondo le disposizioni dell'art. 112.

Gli Economi nazionali e locali preparano il rendiconto annuale dell'amministrazione rispettivamente per il Consiglio di Coordinamento Generale e per il Consiglio di Coordinamento Nazionale.

PARTE V

REVISIONE DELLO STATUTO

- 115.** Modifiche al presente Statuto possono essere apportate esclusivamente dall'Assemblea Generale con la maggioranza di due terzi dei membri con voto deliberativo (cfr. art. 92), dopo aver acquisito il parere dei Consigli di Coordinamento Nazionali. Il Consiglio di Coordinamento Generale stabilisce le modalità di tale consultazione.
- Ogni modifica dello Statuto dovrà essere approvata dal Pontificio Consiglio per i Laici (CIC, c. 314).

APPENDICE

Atto di consegna del Decreto di erezione dell'Unione dell'Apostolato Cattolico e di approvazione dello Statuto Generale, Città del Vaticano – 14 novembre 2003

1. Intervento del Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Stanisław Ryłko

Desidero rivolgere, innanzitutto, il mio cordiale benvenuto al Reverendo Padre Séamus Freeman, S.A.C., Presidente del Consiglio di Coordinamento Generale dell'*Unione dell'Apostolato Cattolico*, nonché a tutti voi, componenti della Famiglia Pallottina, qui convenuti stamane.

La consegna del decreto di erezione canonica di un'associazione internazionale di fedeli e di approvazione del suo statuto costituisce un momento molto importante sia per la vita di ogni aggregazione ecclesiale che per il Pontificio Consiglio per i Laici. Con questo atto, la Sede Apostolica certifica l'autenticità ecclesiale di un'aggregazione di fedeli che ha come scopo la santificazione dei propri membri e l'edificazione della Chiesa. Allo stesso tempo, i fedeli vedono confermato dalla Santa Sede il loro diritto ad associarsi per promuovere una vita cristiana più perfetta ed esercitare la propria attività di evangelizzazione in tutto il mondo.

Come figli spirituali di San Vincenzo Pallotti, so bene quanto vi stia a cuore il brano del Vangelo di san Giovanni che abbiamo appena ascoltato (Gv. 15, 1-17). Con queste parole, pronunciate durante la lunga conversazione che il Signore intrattenne con gli apostoli nel cenacolo di Gerusalemme poco prima della sua Passione, Gesù affidò la suprema legge del amore ai suoi discepoli fino alla fine dei tempi. Il Signore, infatti, è il primo a portare a compimento il "comandamento nuovo", dando la sua vita per tutti noi sulla Croce.

In forza della vocazione che abbiamo ricevuto con i sacramenti del Battesimo e della Confermazione, noi cristiani siamo chiamati a diventare amici di Dio, nonché ad introdurre nell'amicizia con il Signore le persone che incontriamo per motivi familiari, di lavoro, di vicinanza, ecc.

Questi sentimenti riecheggiarono con forza nella vita di Vincenzo Pallotti, santo sacerdote romano che fu un apostolo instancabile dell'amore misericordioso di Dio. Forte dell'esperienza dell'amore divino, la sollecitudine pastorale di San Vincenzo Pallotti s'impegnò a sviluppare l'unione dei laici, dei sacerdoti e dei religiosi nella ricerca comune della santità e nella diffusione del Vangelo. Egli si adoperò con grande zelo affinché ogni cristiano prendesse coscienza di essere chiamato a divenire discepolo e, al contempo, apostolo di Cristo.

Il Pontificio Consiglio per i Laici è lieto di dare all'*Unione dell'Apostolato Cattolico* la forma istituzionale più confacente al carisma che San Vincenzo Pallotti ricevette, forma che permette la collaborazione di tutti i componenti della Chiesa per portare a compimento il comune progetto di progredire continuamente sulla via verso la santità, e di far conoscere e amare Dio.

La storia quasi bicentenaria della vostra associazione ha portato alla Chiesa copiosi frutti di santità e di apostolato. Con l'atto di oggi, la Santa Sede intende esprimere una nuova manifestazione di fiducia nei confronti dell'*Unione dell'Apostolato Cattolico*, che possa al contempo servire di sprone al vostro impegno ecclesiale verso l'avvenire.

Il decreto di erezione dell'*Unione dell'Apostolato Cattolico* porta la data del 28 ottobre 2003, giorno in cui la Chiesa celebra la festa dei santi Simone e Giuda Taddeo, apostoli. Lo statuto generale che reggerà la vita dell'associazione è approvato per un periodo iniziale *ad experimentum* di cinque anni. Trascorso questo periodo, con l'esperienza acquisita, richiederete al dicastero l'approvazione definitiva.

Il 20 gennaio scorso si sono compiuti quarant'anni della canonizzazione di San Vincenzo Pallotti. Mentre rendiamo grazie al Signore per il dono di questo santo alla sua Chiesa, ci affidiamo all'intercessione del vostro fondatore, le cui spoglie si possono venerare sotto l'altare maggiore della chiesa di San Salvatore in Onda, accanto a Ponte Sisto, a pochi minuti di qui.

Sono certo che nel vostro cammino non vi mancherà mai il sostegno della Vergine Maria, Regina degli Apostoli, il più perfetto modello per l'apostolato di tutti i fedeli. Che Dio vi benedica!

2. Intervento del Presidente del Consiglio di Coordinamento Generale dell'Unione dell'Apostolato Cattolico, P. Séamus Freeman, SAC

Eccellenza Reverendissima,
Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici,
gentili Collaboratori di Sua Eccellenza,
Fratelli e Sorelle dell'Unione dell'Apostolato Cattolico,

La prima parola che mi sale dal profondo del cuore per questa giornata è grazie.

Grazie innanzitutto a Dio; grazie alla Santa Sede; grazie a Sua Eminenza il Cardinale James Francis Stafford, che ha seguito con interesse la nostra richiesta; ora è stato chiamato ad un nuovo servizio per la Chiesa e noi tutti gli auguriamo un sereno e proficuo lavoro.

Grazie di tutto cuore lo rivolgiamo soprattutto a Lei, Eccellenza Reverendissima, che ha sempre seguito con pazienza e con amore l'iter del nostro Statuto; grazie per i suggerimenti, in particolare per il dialogo che il Pontificio Consiglio per i Laici ha attuato con noi.

Le porgiamo anche i nostri più cari e sentiti auguri per la nomina a Presidente di questo Pontificio Consiglio per i Laici.

Grazie, in modo particolare Don Miguel Delgado Galindo per i suoi opportuni consigli e il suo profondo interesse per S. Vincenzo Pallotti.

Oggi è un giorno di gioia per l'Unione dell'Apostolato Cattolico; un giorno atteso da quando l'intera fondazione Pallottina aveva scelto di ritornare alle fonti per ritrovare, ripercorrendo all'indietro la sua storia, le radici del carisma.

Oggi con questo Decreto e questo Statuto la missione e le modalità ispirate a S. Vincenzo il 9 gennaio 1835 entrano ufficialmente nella vita della Chiesa odierna, e le rendono *"patrimonio spirituale dell'intera Chiesa"*.

S. Vincenzo Pallotti nella sua visione auspicava una mobilitazione generale dell'evangelizzazione; desiderava ardentemente che i cristiani fossero autentici apostoli; tutti, dappertutto, sempre e con tutti i mezzi possibili per attuare l'apostolato di Gesù Cristo per la *"maggior gloria di Dio e la salute eterna dei nostri prossimi"*.

Ascoltiamo le sue parole ancora così attuali: istituire *"...una pia Unione che fosse perpetuamente nella Chiesa di Gesù Cristo come una Tromba evangelica, che chiama tutti, che invita tutti, che risveglia lo zelo e la carità di tutti i fedeli di ogni stato, grado e condizione, affinché tutti, ...in proporzione dei vari bisogni della stessa Chiesa di Gesù Cristo in tutti i tempi, ...senza scopo di interesse o di ambizione, coi mezzi temporali di qualunque specie, o almeno colle preghiere, cooperino efficacemente e costantemente a tutte le imprese evangeliche e all'accrescimento, difesa e propagazione della carità e della fede cattolica"* (cfr. OCCC I, 4-5).

Anima, motore e "sostanziale costitutivo" (OCCC III, 137-138) di tutti gli agenti apostolici e delle loro iniziative doveva essere *"il vero spirito della più perfetta carità"* (OCCC I, 106) del capitolo 13 della lettera ai Corinzi. Il Pallotti infatti scrive: *"in quei cuori nei quali non è bene formata la carità non si trova Gesù Cristo"* (OCCC I, 121).

S. Vincenzo presentava non solo un nuovo modello operativo ma la Chiesa intesa come “*casa e scuola di comunione*”, di cui però fino al Concilio Vaticano II mancheranno le linee teologiche e giuridiche. Il Pallotti, i compagni e la famiglia Pallottina nel tempo si sono impegnati a realizzare il carisma ma una serie di eventi storico ecclesiali ne ha limitato o impedito l’attuazione. La memoria però non è andata mai perduta e numerose sono state le iniziative per un suo recupero.

L’odierna approvazione dello Statuto, *ad experimentum* per cinque anni, da una parte elargisce alla famiglia Pallottina il recupero, il riconoscimento e l’appropriazione piena dell’eredità del Fondatore ed è quindi un punto di arrivo; d’altra, come avviene per ogni dono di Dio, segna anche l’inizio di una sfida, quella ardua di dare pienezza di vita agli articoli che lo compongono. Da oggi per la famiglia Pallottina incomincia un tempo di lavoro, di esperienze ed anche di sacrifici e di questo tempo ne dobbiamo fare un saggio uso.

Siamo consapevoli che l’Unione non è più un’opera facoltativa ma la pienezza del carisma, la modalità fondamentale e primaria concreta del progetto carismatico di S. Vincenzo. Ora siamo chiamati a “*promuovere, con continuità, la collaborazione di tutti i fedeli nell’apertura a nuove forme di evangelizzazione*” (Statuto, art. 12). Chiunque opera secondo gli ideali e la spiritualità di S. Vincenzo Pallotti da oggi deve sentirsi ed agire da apostolo, essere in comunione e subito collaborare con fede profonda con quanti vivono, lavorano o si ispirano al Fondatore non solo nelle nuove esperienze ma anche nelle opere già esistenti.




«Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro nei cieli» (Mt 5,48): Gesù ci ha esortato ed indicato la crescita senza limiti sulla misura di Dio. Anche per S. Vincenzo: “*Tutti quei che sono e saranno nella pia Unione... per vivere sempre nella **più perfetta imitazione della vita di Nostro Signore Gesù Cristo...è necessario che in tutto il corso della loro vita attendano seriamente, e con tutto il fervore possibile, all’esercizio più perfetto di tutte le virtù***”; che abbiano “...fra



*i distintivi caratteri quello di **andare sempre avanti** e di **crescere sempre** nella santità e nella perfezione evangelica” (cfr. OOCC II, 57).*

“Più perfetta imitazione, tutto il fervore possibile, esercizio più perfetto, andare sempre avanti e crescere sempre”: sono espressioni che esigono dai figli di S. Vincenzo di non rimanere fermi sui *talenti* ricevuti da Dio ma di metterli a profitto per sé e, in nome del precetto della carità, per i fratelli.

Noi qui presenti, rappresentanti di dieci paesi, a nome dei membri dell’Unione dell’Apostolato Cattolico di oltre quaranta paesi, con animo grato accogliamo il Decreto di erezione e lo Statuto approvato dalla Chiesa. Siamo lieti e desiderosi di mettere con maggiore impegno il nostro carisma al suo servizio e in sintonia con le sue priorità.

Maria, Regina degli Apostoli, il nostro fondatore S. Vincenzo Pallotti e i beati martiri Pallottini benedicano i nostri sforzi e ci assistano nell’opera che ci attende.





Grafica&Stampa EMMEZETA s.n.c.
Via San Sebastiano, 15
00040 Rocca Priora (Roma)
Tel. 06.9470150 - 06-94073184 - Fax 06.9471061
e-mail: emmezeta.stampa@virgilio.it

